

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

**con istanza cautelare e di concessione di provvedimenti immediati e
urgenti inaudita altera parte ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

PER

RUFO Maddalena (C.F. RFUMDL58L44H824F), nata il 04/03/1958 a San Donato Val di Comino (FR) e ivi residente in Piazza Enrico Berlinguer n.7, , rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192- Roma;

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.— *00186 ROMA*

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017

nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma. – 00186 ROMA

Sotto-commissione esaminatrice n. 24 nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche **in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma. – 00186 ROMA**

Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t.

Resistenti

e nei confronti di

Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I), nata a Agrigento , il 14/12/1972, residente [a Roma \(RM\), via degli Orti della Farnesina, 36](#) – 00135
Roma

controinteressata

Per l'annullamento

previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e previa sospensione, nonché per la accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990

– Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo

*Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; **nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale**, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione .*

*–Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, **non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica** di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui **e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza***

del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre. Nonchè ove fosse interpretato nel senso di autorizzare illegittimamente la collegialità virtuale tanto che a pag. 1 del verbale si legge che alcuni presidenti di sottocommissioni erano presenti “virtualmente” via Skype

–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 25 febbraio 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.

–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .

–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26

marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

– Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.

–Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

–nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.

–Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.

–Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

FATTO

- Chi ricorre ha presentato domanda per la partecipazione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

- A questo titolo, superate le prove pre-selettive, la stessa ha partecipato alla **prova scritta** che si è svolta in data 18 ottobre 2018, presso l'Istituto assegnato, come risulta in atti. Nei mesi seguenti, in data 27 marzo 2019, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali, qui impugnato, chi ricorre ha appreso così di non risultare **in questo elenco e di conseguenza, molto probabilmente, di essere escluso dalle successive prove orali che si terranno nelle prossime settimane.**

- Si scrive probabilmente perché ad oggi il decreto, previsto dal Bando, di ammissione alla prova orale non risulta ancora pubblicato e questa difesa ha notizia di numerose gravissime irregolarità, ad esempio alcuni candidati pur non risultando nell'elenco hanno di seguito avuto invece contezza di aver ottenuto il punteggio utile per l'ammissione. **Inoltre, si ha notizia di ancora più gravi disguidi e discrepanze nella fase di connessione di ogni sottocommissione ai diversi codici assegnati alle prove, questo ha provocato errori gravissimi di scambio sia rispetto al momento della verbalizzazione degli esiti delle prove stesse e sia anche rispetto alla stessa valutazione, di cui appresso spiegheremo più diffusamente, come dimostrano ad esempio i verbali n. 40, 41, 7, 13 della Commissione 6 Campania, tutti del 18 aprile 2019; nonché il verbale privo di numero della sottocommissione n. 15 . In questi verbali che si allegano in atti, risulta verbalizzato che *“la prova di cui al verbaleche non abbiamo... è stata erroneamente abbinata alla scheda ..”*. Notare che le schede erronee sono tutte abbinate ad una prova con punteggio 72 utile per l'ammissione.**

In poco, tutto questo sta facendo emergere numerosi e gravissimi errori che fanno dubitare gravemente della correttezza e attendibilità dello stesso esito ottenuto e visibile.

- L'istanza di accesso presentata da chi ricorre, depositata in atti non ha sortito alcun effetto.

- Successivamente, anche in seguito alla nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019, utilizzando il sistema di accesso telematico agli atti del concorso, chi ricorre ha ottenuto un parziale accesso ad alcuni documenti, che si presentano però incompleti e incongrui rispetto alla intera procedura concorsuale. Più specificamente si è avuto accesso soltanto a: testo delle prove; verbale n. 8 del 25 febbraio 2019, la scheda di valutazione. E' anche utile sottolineare che la nota detta negava ulteriore possibilità di accesso ad altri documenti e disponeva il totale diniego ad ulteriore accesso.

- Per giunta è noto a questa difesa che il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 8729 del 4 marzo 2019, in risposta ad istanze di altri candidati, ha comunicato che: *“questa amministrazione ha riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016...quanto alla richiesta concernente il codice utilizzato in occasione della prova tenutasi il 13 dicembre 2018 e finalizzata a verificare che il software utilizzato sia il medesimo e non abbia subito modifiche o miglioramenti si trasmette la nota del 25.2.2019 prot. n. 7815 del 26.2.2019 con cui il Cineca ha dichiarato che in entrambe le sessioni è stato utilizzato lo stesso codice sorgente”*.

- Come vedremo, questa ammissione ha una rilevanza enorme, infatti anche in questa tornata concorsuale, **il file informatico originario, che contiene l'elaborato del ricorrente, ha subito una serie di fasi e passaggi di cui è mancata ogni verbalizzazione, nonché ogni attestazione della corrispondenza del contenuto di questo file nei vari passaggi**. A questo, si aggiunga la detta utilizzazione dello stesso programma informatico/ *software*, di cui già in precedenti tornate concorsuali la giustizia amministrativa aveva verificato le gravi carenze nelle operazioni di salvataggio degli elaborati ((**Tar del Lazio sez. III bis Sentenza n. 5867/2019; Tar Lazio sez. III bis sentenza n. 5986 del 2008**)).

- Questo ha prodotto effetti gravissimi, tanto da giustificare anche la presentazione di un articolatissimo esposto alla Procura della Repubblica che ha

diffusamente spiegato le gravissime mancanze e irregolarità che questo meccanismo informatico ha comportato, unitamente ad altre problematiche, **prima fra tutte per chi ricorre il totale mancato salvataggio delle ultime risposte date nella rilettura dell'elaborato**, senz'altro ai quesiti di lingua, come risulta dal “punteggio 0” ripetuto nei quesiti di lingua straniera . Inoltre risulta la gravissima mancanza della collegialità della Commissione e anche dal salvataggio in momenti diversi dei vari files che hanno interessato la procedura.

- Dalla lettura dei documenti visualizzati online nella propria schermata riservata, chi ricorre ha comunque potuto apprendere di aver ottenuto il punteggio di **61,50/100 non utile per la ammissione, ma che avrebbe raggiunto la sufficienza ove il suo elaborato non avesse perso contenuti per via dell'irregolare meccanismo di salvataggio utilizzato**. Infatti, le gravissime e numerose irregolarità e incongruenze hanno condizionato il risultato, rendendolo dubbio ingiusto e meritevole di riesame e di specifica istruttoria. Chi ricorre, pertanto, lamenta che la procedura seguita si è discostata in maniera abnorme dall'iter procedurale imposto dalla legge a tutela di una pubblica selezione, legittima e trasparente, come dimostra la seguente serie di gravissimi profili di irregolarità dell'iter procedurale del concorso di chi ricorre, che appare viziato e meritevole di annullamento:

A) TOTALE INCONGRUENZA ED ERRONEITÀ DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. UTILIZZAZIONE DI ULTERIORE ERRATA GRIGLIA DA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE. ASSENZA DI VERBALI E DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA.

Le fasi procedurali del pubblico concorso sono state via via tutte sovvertite. Il meccanismo adottato comprende un procedere “reale” ed uno “virtuale”, ma l'iter seguito dalla Commissione è stato del tutto privo del dovuto raccordo e contrario all'impianto normativo che regola il pubblico concorso e la stessa *lex specialis* del Bando. Anzitutto il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 mostra chiaramente **come sia stata autorizzata illegittimamente la collegialità virtuale tanto che a pag. 1 del verbale si legge che alcuni presidenti di sottocommissioni erano presenti “virtualmente” via Skype.**

Nel concorso in questione sono mancati, anzitutto, criteri certi e univoci di valutazione, oltre che la regolare verbalizzazione di tutto il processo concorsuale. Andiamo per ordine. La Commissione, male interpretando l'impianto normativo vigente ed i suoi stessi compiti, ha male recepito il ruolo del Comitato scientifico, soprattutto per quanto riguarda la preventiva determinazione dei criteri di valutazione e della griglia di valutazione. Quella adottata dalla Commissione col verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 è risultata essere una sorta di copiato della griglia elaborata (illegittimamente) dal Comitato scientifico, ed appare monca e incomprensibile e anche successivamente pure distorta e modificata dalla applicazione della sottocommissione.

Nè il Comitato scientifico né soprattutto la Commissione d'esame risulta abbiano provveduto alla redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno portato al recepimento e approvazione dei quesiti assegnati e alla individuazione corretta della griglia, con particolare riferimento a indicatori e descrittori da connettere ai punteggi, che risultano così non descritti nella graduazione dal massimo al minimo, questo procedere si è riverberato nel lavoro delle sottocommissioni che hanno utilizzato, così come nel caso in questione, addirittura una griglia differente. E' mancata ogni attestazione dei vari passaggi informatici che il file originario ha subito fino a divenire il file finale. La lettura del verbale cui chi ricorre ha avuto accesso mostra chiaramente che è altresì mancata ogni completa verbalizzazione da parte della sottocommissione delle operazioni di lettura e valutazione (impossibile conoscere le proposte di voto di ciascun candidato), né della lettura dei compiti, non risulta neanche la collegialità della correzione considerato che il verbale è firmato soltanto da Presidente e Segretario e che non risulta alcun nesso tra verbale e scheda che appaiono due satelliti sganciati l'uno dall'altro e l'ultima del tutto priva di date.

Nessun raccordo valutativo e nessuna motivazione sono stati poi effettuati e previsti dalle modalità scelte dalla Commissione in relazione alla **prova nel suo complesso**, tanto che mentre le prove degli ammessi all'orale presentano una motivazione finale complessiva, quelle dei non ammessi, come quella del

ricorrente, ne sono prive. Nel caso del ricorrente quindi rimane la mera somma dei punteggi attribuiti in base ad una griglia errata e priva di descrittori in cui è impossibile verificare l'iter logico seguito dalla sottocommissione, somma matematica che non può comprendere il mancato voto al mancato salvataggio di parte della prova.

Il mancato trasparente recepimento e coordinamento della attività della Commissione e del Comitato scientifico ha permesso anche che siano state **offerte ai candidati prove di lingua straniera differenziate a seconda della lingua e nessun verbale né della Commissione né del Comitato giustifica e motiva questo iter**, così chi ricorre ritiene di aver dovuto svolgere una prova di diversa difficoltà rispetto alle altre prove e non può verificarne la legittimità e motivazione, per assenza totale di valutazione. Inoltre, non v'è neanche la possibilità di verificare se la Commissione abbia potuto vagliare e recepire la difficoltà dei quesiti che appare non equipollente al livello B2 richiesto dal Bando, ma più assimilabile al livello C1, senza parlare anche della eccessiva lunghezza dei brani assegnati in maniera peraltro ripetiamo non uniforme, tanto che anche il sistema informatico non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

Sempre sotto il profilo dell'oscuro recepimento dei quesiti da assegnare, a quanto detto si aggiunga la presenza di due “studi di casi”, argomento non previsto dal bando per la provascritta L'art. 8, comma 4, del bando stabilisce che *«La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie»*. Al contrario, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”. Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti. Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non sono stati dei “casi”.

L'iter descritto della Commissione e del Comitato, ha agevolato anche

orientamenti disomogenei in merito alla possibilità di consultare dei testi di legge, che chi ricorre non ha potuto ingiustamente consultare per l'errato operato del comitato di vigilanza, con gravissima disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni quali Lazio, Marche etc. Il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che *«(i candidati) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso»*. In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni come quella di chi ricorre, sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva, così come accaduto al ricorrente che non ha potuto consultare nulla.

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico.

B) GRAVISSIME PROBLEMATICHE CONNESSE AI SUPPORTI INFORMATICI. IL FILE ORIGINARIO È UNO, NESSUNO O CENTOMILA? NESSUNO PUO' PIÙ RICOSTRUIRLO PER LA MANCANZA TOTALE DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEI VARI PASSAGGI CHE IL FILE HA SUBITO.

- L'operato monco della Commissione, la mancanza di una certa modalità di verbalizzazione ai vari livelli e gradi della procedura, il cattivo funzionamento del programma informatico hanno agevolato ulteriori gravissime irregolarità: anzitutto rimangono ignote, anche per la prova oggetto del presente ricorso, le modalità di abbinamento del codice alla prova candidato, la cui procedura rimane assolutamente oscura, priva di ogni verbalizzazione, altrettanto oscura è la

modalità di assegnazione delle prove scritte alle sotto commissioni esaminatrici, attraverso un meccanismo di assegnazione dei vari codici e delle varie prove che è palesemente andato in tilt e di cui non esiste traccia e verbalizzazione alcuna, né criterio né link. Le stesse sottocommissioni hanno verbalizzato e segnalato i gravissimi errori relativi alla mancata corrispondenza dei codici delle prove rispetto ai codici che risultano nella scheda di valutazione dei candidati. In poco, non è stato possibile in alcun modo comprendere quali sottocommissioni abbiano effettivamente corretto quali prove. Il meccanismo descritto nel Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 definito “reandom” evidentemente non ha poi funzionato ed è impossibile ad oggi ricostruirlo. I verbali del resto diffusi da alcune sottocommissioni dimostrano chiaramente la problematica.

- Altro aspetto, sempre della procedura informatica, che occorre valutare è che i **candidati, come detto supra, hanno svolto la prova attraverso supporti informatici**, affidati al personale di vigilanza degli Istituti scolastici scelti quali sedi d'esame e all'assistente tecnico, unici a gestire effettivamente le postazioni e i computer, questo ha comportato una serie di gravissime irregolarità, oltre che disparità di trattamento. La prova scritta di chi ricorre è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati inadatti a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa, i computer apparivano vetusti, con problemi di corrispondenza dei tasti, difficoltà nella cancellazione e correzione di battute di testo. Il comitato di vigilanza è stato completamente inadeguato a gestire tecnicamente la possibilità di fermare il tempo, consentendo la possibile segnalazione delle ingiuste problematiche riferite che è rimasta ingestita.

- **La problematica che maggiormente ha condizionato il buon esito di chi ricorre, come detto supra, è stata la difficoltà di salvataggio del testo elaborato.** Più specificamente la prova scritta si è svolta con le seguenti modalità: La prova è stata svolta mediante utilizzo di sistema computerizzato che forniva una schermata di istruzioni per l'utilizzo del software, da poter leggere in soli tre minuti, secondo la quale, in sintesi, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo era necessario digitare il pulsante “conferma e procedi”, potendo tornare alle risposte precedenti attraverso la funzione riepilogo e cancellare quelle eventualmente ritenute errate mediante il pulsante “cancella

risposta”;

- il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, che permettesse di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, è stata concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano, dove le prove sono state regolarmente stampate e firmate dai ricorrenti. Le istruzioni, inoltre, avvertivano che una volta spirato il tempo concesso, il candidato dovesse attendere l'intervento dell'operatore per la conclusione della prova. Ma il difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, ha fatto sì che il sistema non contemplasse la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava un apposito pulsante con la dicitura “salva”.

- Nelle istruzioni apparse sullo schermo prima dell'inizio della prova per soli tre minuti, si legge solo che “la conferma della risposta avviene esclusivamente premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. E' possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda precedente”, precisandosi altresì che *“La prova termina esclusivamente allo scadere del tempo, a quel punto dovrai rimanere nella tua posizione e attendere l'intervento del responsabile d'aula che effettuerà le operazioni necessarie alla consegna della prova”*. Per il ricorrente dunque, il termine “conferma” non significa salvataggio della risposta e per di più l'uso della congiunzione “e” seguita dal verbo “procedi”, lascia intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva ma non per operare il salvataggio della precedente e della prova nel suo complesso, una volta arrivati in fondo alla prova oppure anche scorrendo il testo per gli ultimi ritocchi. Questo ha fatto sì che l'operazione finale del ricorrente di rivedere la sua prova negli ultimi momenti disponibili ha impedito il salvataggio finale di porzioni del testo. Peraltro la schermata riepilogativa non era conforme a quella del tutorial del miur e la pagina riepilogativa era contrassegnata da colori differenti ingenerando confusione e

disorientamento nei candidati.

C) TOTALE INADEGUATEZZA DEI TEMPI DELLA VALUTAZIONE.

- **Quanto ai tempi di valutazione**, la correzione degli elaborati in base al Verbale n. 1 della Commissione avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti, invece nel caso di chi ricorre la sotto commissione ha impiegato molto meno tempo di quanto imposto, contravvenendo alla già indicata necessità di dedicare un dato tempo alle varie operazioni. Questo profilo peraltro è strettamente connesso a tutti gli altri ed anche alle difficoltà di utilizzo del sistema informatico da parte dei commissari. Dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di Istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla Commissione. Diffidiamo fortemente che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti. Infatti l'approssimazione con cui è stato condotto il concorso emerge anche dalla durata delle operazioni di correzioni, è utile rammentare quanto il Consiglio di Stato spiega sul punto: *“posto che la correzione delle prove scritte di un concorso a posti di pubblico impiego si fonda su un apprezzamento squisitamente tecnico-discrezionale, che sfocia in un giudizio di idoneità del candidato in ordine alla prosecuzione della procedura concorsuale e quindi alla sua ammissione alle prove orali, l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta e non meccanicistica lettura, trattandosi di operazione complessa di comprensione e valutazione del testo, da condurre sulla base del parametro oggettivo dato dalla traccia della prova da svolgere e di quello soggettivo dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato; pertanto si configura quale ragionevole sintomo di lettura non particolarmente approfondita degli elaborati in esame, in mancanza di altri elementi di valutazione, l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati stessi.”* (C.d.S. sez. IV n. 2915 del 22.5.2000).

D) LA PROVA SCRITTA, NONOSTANTE L'ESPLICITA PREVISIONE DEL BANDO, NON È STATA UNICA A LIVELLO NAZIONALE.

Infatti, in data 18 ottobre 2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17/10/2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un'evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici e i candidati della sessione della Sardegna hanno potuto già studiare finalizzando lo studio alle indicazioni già fornite agli altri candidati, compreso chi ricorre, sin dal 12 ottobre. Mentre il Bando imponeva la conoscenza dei “quadri di riferimento” soltanto dal giorno precedente la prova. Questo e anche i precedenti profili sono chiaramente confermati dallo studio di tipo statistico effettuato in relazione a questa prova, che dimostra la **disparità tra le percentuali di idonei della prova scritta a seconda delle regioni e dove in Sardegna è nettamente superiore (si allega in atti)**. La percentuale dei candidati risultati idonei alla prova scritta è stata eccessivamente diversa in alcune regioni rispetto alla media.

e) FACILITA' DI VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO DELLA PROVA.

Per tutto quanto finora esposto appare anche questo profilo di doglianza. Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Quanto riferito ha inficiato molto gravemente la regolarità e coerenza rispetto

alle norme che regolano l'espletamento della prova, mentre in seno ad un procedimento corretto e lineare chi ricorre avrebbe potuto concorrere e superare le prove nella piena legittimità e regolarità che si addice alla selezione pubblica. Chi ricorre chiede, pertanto, che sia ordinato il riesame della propria posizione e l'ammissione con riserva al prosieguo delle prove, Tutto ciò premesso, si ricorre per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – PROVE DI LINGUA STRANIERA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER MANCANZA DI UNICITÀ DELLA PROVA)

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, intitolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Più specificamente sia l'operato del Comitato scientifico sia della Commissione,

come visto supra in fatto, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione. Peraltro, il concorso è caratterizzato complessivamente dalla assenza di completa e regolare verbalizzazione di tutti passaggi, come già visto *supra*.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "*Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*". La mancanza dei verbali, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre, vediamo come:

Quanto ai quesiti

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che il Comitato prima e la Commissione dopo dessero contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) **storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.**

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la ***“verbalizzazione dell'attività di un collegio***

amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè anzitutto l’assegnazione dei quesiti oggetto della presente impugnativa. Più specificamente, la Commissione d’esame, nel verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 si limita a dichiarare quanto ai quesiti di merito di *“condividere i quadri di riferimento del Comitato scientifico”* e quanto ai quesiti di lingua straniera di averne *“visualizzato”* nella piattaforma *“la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta”* . Ora, a parte il fatto che dell’operazione di avvenuta redazione e consegna dei quesiti non risulta depositato alcun passaggio, c’è da dire che gli stessi *“quadri di riferimento”* pubblicati sul sito del Miur sono privi di ogni certezza sulla provenienza, firma, protocollo date etc. Pertanto, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa.

Ad esempio rimane nella totale oscurità l’operato della Commissione relativamente alla **assegnazione e valutazione delle prove di lingua**, la Commissione ha al suo interno esperti in lingua straniera, eppure nessuna valutazione di questi esperti ha potuto incidere né nel recepimento dell’attività del Comitato scientifico né nell’assegnazione delle prove, **che è stata illegittimamente diversa per le varie lingue, in maniera del tutto illegittima e con grave disparità di trattamento, ma soprattutto con assoluta mancanza di trasparenza e nessuna traccia di motivazione e verbalizzazione.**

Appare del resto chiaro che è stata l’assegnazione di un dato testo della prova e del quesito specifico di lingua straniera ad aver fatto la differenza, perchè invece il punteggio era già a monte assegnato, come risulta sia dal verbale n. 3 della Commissione, sia dai *“quadri di riferimento”* del Comitato. Allora appare chiaro

anche come la prova di lingua straniera essendo del tutto scardinata dalla prova a quiz non abbia poi trovato né motivazione, né trasparenza né unità in una valutazione complessiva di merito, semplicemente perché sfuggito e sottratto completamente alla predisposizione e valutazione della Commissione.

Quanto alle griglie.

Anche sotto questo profilo la detta erronea e parziale predisposizione della griglia di valutazione, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro incompleto ed inadeguato, di totale carenza, nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati. La griglia adottata dalla Commissione col verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 è del tutto priva di descrittori e indicatori per quanto riguarda i punteggi successivi al "2", ossia quelli adoperati per la correzione della prova in questione. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Insomma, in un percorso regolare la predisposizione dei quesiti e dei criteri di valutazione vanno predeterminati e recepiti con certezza e trasparenza dalla Commissione del concorso, prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati, in modo da potere assegnare quesiti con pari opportunità e difficoltà a ciascun candidato (cosa non avvenuta perché le prove di lingua straniera sono state differenti per ogni lingua) e a ciascun quesito un punteggio numerico alla luce

dei criteri stessi (cosa anche qui non avvenuta per l'utilizzo di griglie differenti da sottocommissione a sottocommissione). Questa modalità è, infatti, finalizzata a consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla Commissione nell'assegnazione di un determinato compito e successivamente anche del punteggio, garantendo la piena parità di trattamento.

Nella nostra vicenda, invece, la griglia adottata dalla Commissione nel verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 mostra chiaramente l'appiattimento della Commissione sulla griglia parziale offerta dal Comitato scientifico nei "quadri di riferimento" del 12 ottobre 2018 e la mancata elaborazione e pubblicazione di corretti e comprensibili criteri di valutazione, che siano completi di indicatori e descrittori dei punteggi attribuiti secondo una graduazione che sia completa e pienamente descrittiva della valutazione.

Inoltre, chiaro anche nella presente vicenda il successivo mancato recepimento da parte delle sottocommissioni della stessa griglia di cui al Verbale n. 3 del 25 gennaio, che hanno utilizzato, nelle varie sedi del concorso, una griglia erronea dove non c'era alcun raccordo motivazionale con i punteggi utilizzati.

Tutto questo fa sì che la valutazione resa dalla Commissione risulti viziata ex se e immotivata (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio attribuibile era variabile, andava da 2, 1,5, 1 e 0,5, dove il massimo era 6 e che quindi il candidato qui ricorrente dovrebbe poter comprendere, del punteggio attribuito al proprio compito, per ogni punteggio quale indicatore e descrittore è stato utilizzato, mentre al contrario al proprio punteggio non corrisponde nessun indicatore o descrittore).

Ricordiamo come la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 l. n. 241-1990 se siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, in quanto in tal modo si consente di ricostruire "ab externo" la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 23 febbraio 2012, n. 5536 e Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6491).

Anche contraddittoria appare la griglia nella parte in cui da un lato consentirebbe addirittura di non rispondere a nessun quesito di lingua straniera, infatti il

punteggio utile si ottiene anche ottenendo il massimo punteggio per i soli quesiti di merito, e dall'altro ove si risponda a tutti i quesiti si **fa prevalere la valutazione in lingua straniera, cui è assegnato un possibile punteggio massimo di 20, rispetto invece alla valutazione nel merito della preparazione dell'aspirante Dirigente cui per ogni quesito viene assegnato invece un massimo di 16 punti. Quindi paradossalmente chi ha voluto utilizzare il tempo concesso anche dimostrando la propria preparazione in lingua straniera ha soltanto danneggiato la propria performance.**

Quanto alla unicità della prova.

Appare evidente anche sotto questo profilo già descritto in fatto, come sia stato violato il Bando che imponeva che i quadri di riferimento dovessero essere conosciuti dai candidati soltanto un giorno prima della prova, mentre per i fortunati candidati della Sardegna questo è successo con mesi di anticipo. Anche sotto questo profilo, alla luce dello studio statistico che ha anticipato le percentuali di promozione, dimostrando l'elevato numero di ammessi in Sardegna, appare chiaro che l'operato dell'Amministrazione appare inaccettabile.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).*

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost.

Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano

chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte. Il Verbale impugnato n. 3 del 25 gennaio 2019 **autorizzata illegittimamente la collegialità virtuale tanto che a pag. 1 del verbale si legge che alcuni presidenti di sotto commissioni erano presenti “virtualmente” via Skype.** Inoltre risulta la gravissima mancanza della collegialità della Commissione e anche dal salvataggio in momenti diversi dei vari files che hanno interessato la procedura.

Come già riferito è stato presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma, dove tra le altre cose, alcuni candidati, tra gli altri anche ricorrenti di questa difesa legale, hanno potuto affermare che in numerose Commissioni pare sia venuto meno questo principio fondamentale, in particolare nella Sottocommissione 12 e 29 sono stati segnalati episodi di compresenza dei membri di quelle commissioni in collegi differenti, cosicché collide con tale regola sia l'eventuale utilizzo di meccanismi informatici quali Skype e video conferenze, sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato in tempi e modi differenti. Questo è accaduto nella nostra vicenda, dove risulta che le sotto commissioni abbiano potuto operare a distanza, tramite mezzi e modalità informatiche, non coincidenti nei tempi, emerge del resto anche dalla modalità di compilazione dei verbali ottenuti, la mancanza di collegialità nella attività di lettura e valutazione delle prove.

La verbalizzazione, parla di “intera Commissione” soltanto in un momento successivo, quello della “validazione” del voto che sia stato attribuito attraverso la “piattaforma riservata”, quindi sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario? Del resto il verbale è incomprensibile e dice anche che i singoli commissari formulano delle “proposte di punteggio” di cui non vi è traccia alcuna nella verbalizzazione, quindi appare chiaro che il modellino adottato non corrisponde alla realtà accaduta .

Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e

quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario. (TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO

(GRAVISSIME IRREGOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO – CRENZIA DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE – DIFFICOLTÀ DI SALVARE TUTTO IL TESTO SVOLTO.

La procedura concorsuale ha dimostrato la sua massima approssimazione e totale irregolarità nella gestione di quelle fasi in cui il cammino “reale” della Commissione (già incongruente) si è dovuto intersecare col cammino “virtuale” della modalità informatica dello svolgimento della prova scritta. La Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito è essenzialmente quello di fornire all'Amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati, ebbene sia la Commissione sia la sottocommissione che ha corretto il compito di chi ricorre, non possono garantire la certezza di questo risultato.

Come già ricostruito nell'esposizione di fatto, ed anche più specificamente al punto B), numerosi passaggi sia dello svolgimento sia della correzione degli elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/*software* fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche

utilizzate per lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni.

La modalità informatica ha comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, apertuta dell'anonimato etc come già supra anticipato, siano state condizionate dall'uso di questo *software*. La stessa prova d'esame si è trasformata in un file, anzi in più di un file, quello con estensione originale, quello con la nuova estensione, creato appena terminata la prova, e ancora il file contenuto nel supporto esterno Usb (cd chiavetta o pennetta) estrapolato dalla postazione e ancora salvato altrove ed inviato dal responsabile tecnico d'aula al Cineca, il file trasmesso dal Cineca alle commissioni esaminatrici nella estensione in cui le stesse lo hanno ricevuto. Insomma un file pirandelliano, uno nessuno centomila.

Anche sotto il profilo che stiamo adesso esponendo, questo risultato è ignoto anzitutto per via della totale mancanza di ogni processo di verbalizzazione e ATTESTAZIONE dal punto di vista amministrativo dei vari passaggi informatici del file originario compilato dal ricorrente e di ogni verifica della esatta corrispondenza del file finale a quello originario. E' altresì mancata, come già visto, ogni completa verbalizzazione da parte della sottocommissione delle operazioni dette e di valutazione (impossibile conoscere le proposte di voto di ciascun candidato), né della lettura dei compiti, non risulta neanche la collegialità della correzione considerato che il verbale è firmato soltanto da Presidente e Segretario e che non risulta alcun nesso tra verbale e scheda che appaiono due satelliti sganciati l'uno dall'altro. Questa verbalizzazione è del tutto mancata nello svolgimento della prova d'esame del ricorrente, ma in generale in tutta la procedura concorsuale. Risulta, peraltro, che soltanto le commissioni di Trento e Bolzano abbiano verbalizzato e attestato questi passaggi, arrivando anche a stampare gli elaborati e farli firmare.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO

DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

A questo si aggiunga che anche il meccanismo informatico detto appare essere irregolare, si tratta infatti dello stesso sistema informatico che ha già dimostrato di essere fallace rispetto agli effetti legali che andavano assicurati in precedenti concorsi gestiti dallo stesso Ministero dell'Istruzione che pertanto non poteva non sapere. Sotto questo profilo, è opportuno tornare a sottolineare che lo stesso Ministero dell'Istruzione ha ammesso con nota prot. n. 8729 del 4 marzo 2019, in risposta ad istanze di altri candidati, che: *“questa amministrazione ha riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016...”*

Ad oggi, visto quanto accaduto durante lo svolgimento della prova, con le difficoltà dette di chi ricorre, la difficoltà connesse al meccanismo di “conferma e procedi”, di salvataggio di quanto veniva scritto, i tasti mal funzionanti e soprattutto la mancanza del salvataggio di più porzioni delle risposte date, non si ha certezza in ordine a quale sia la prova effettivamente svolta dal candidato ricorrente e della prova che la sottocommissione abbia corretto. Non vi è certezza del mantenimento della originalità e conformità, nei vari passaggi detti, e soprattutto che nei passaggi siano stati conservati i legami/abbinamenti tra codice/candidato/file della prova/sottocommissione, sia nella fase iniziale sia nello scioglimento dell'anonimato.

Appare allora chiaro come sia stato chiaramente violato il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo che sarebbe suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza della Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

L'effetto, giuridicamente rovinoso, non può che essere quello di invalidare insanabilmente le attività compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione - che le stesse sottocommissioni non riescono a spiegare il motivo di aver corretto prove che non corrispondono ai candidati effettivi - che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione del file/prova d'esame e anche alla correzione della prova del candidato.

E' indubbio che il grave vizio che affligge sia la fase iniziale della procedura concorsuale sia la fase finale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dall'esito del concorso del tutto incerto e ad oggi non verificabile neanche dallo stesso Collegio giudicante.

In casi identici, la Giustizia Amministrativa ha già individuato i principi fondamentali che devono governare un concorso pubblico che sia affidato anche a modalità informatiche: *"..nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il*

caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.” (Tar del Lazio sez. III bis Sentenza n. 5867/2019 e n. 2513/2017; Tar Lazio sez. III bis sentenza n. 5986 del 2008)

Peraltro, secondo il nostro Ordinamento la nomina della Commissione implica che l'Amministrazione che abbia indetto il concorso possa esercitare il suo controllo sulla attività della stessa Commissione, ossia sull'attività di un organo che, pur essendo distinto da essa, tuttavia, **è stato nominato per il perseguimento di un interesse strettamente tecnico e, quindi, può essere considerato come un organo interno** dell'Amministrazione stessa. Rimane

ovvio che la potestà di controllo non si estende mai al merito degli atti, che restano di specifica ed esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Il potere di controllo dell'Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di verificare se gli atti della Commissione siano o meno conformi alle regole del concorso, quali esse risultano o dalle leggi o dai regolamenti o dai principi alla cui stregua si valuta l'eccesso di potere; in pratica, si tratta di un controllo di legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice.

Se tale è la natura della potestà dell'Amministrazione, nel caso in cui riscontri vizi può annullare gli atti o l'intera procedura posta in essere dalla Commissione giudicatrice. Se, invece, solo alcuni atti sono illegittimi, l'Amministrazione può annullarli e restituire gli atti alla Commissione giudicatrice perché rinnovi l'atto viziato e le successive fasi del procedimento.

Sotto tale profilo, deve essere affermato che il controllo dell'Amministrazione deve essere esercitato con ponderazione, essendo suscettibile di riverberarsi su altri soggetti (i concorrenti) le cui posizioni soggettive, in ordine alla procedura concorsuale, sono tutelate dall'ordinamento.

Sempre in materia di poteri correttivi dell'Amministrazione, va da ultimo rilevato che essi possono manifestarsi anche nel corso del procedimento di competenza della Commissione giudicatrice, con interventi idonei a riportare la stessa nei limiti della regolarità formale e sostanziale. **Tali poteri sono talmente penetranti che l'Amministrazione, in caso di gravissime irregolarità o in caso di persistente prevaricazione della Commissione, può giungere anche all'annullamento di tutti gli atti e alla sostituzione della Commissione stessa. Anche tutto questo profilo e questo segmento procedurale concorsuale nella nostra vicenda è del tutto mancato, non soltanto l'Amministrazione chiamata in causa ha in maniera temeraria utilizzato lo stesso software, ma neanche ha tentato di correggere gli errori del passato imponendo alla Commissione un cammino procedurale che garantisca i fondamentali principi del pubblico concorso.**

Deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: “ l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto

la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità naturali. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare".

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203). In argomento non si può che richiamare la diffusissima giurisprudenza costituzionale (vedi sent.

Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: “... *Al diritto allo studio di cui all’art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l’accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest’ultimo in condizioni di uguaglianza”.*).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL’ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L’OPERATO COMPLESSIVO.

(TEMPO DI CORREZIONE – ILLEGITTIMO MANCATO RISPETTO DEL TEMPO MINIMO)

Come già ricostruito in fatto la sottocommissione ha illegittimamente non rispettato l’indicazione del Verbale n. 1 della Commissione in base al quale, in relazione al numero dei quesiti e alla difficoltà delle prove, pur sempre relative ad un concorso dirigenziale, era stato attentamente valutato che la correzione degli elaborati avrebbe dovuto richiedere minimo 30 minuti. Invece nel caso di chi ricorre, la sottocommissione ha impiegato soltanto pochissimi minuti. Dunque, è dubbio nella fattispecie concreta che, rispetto alla celerità con cui la correzione è avvenuta (in tempi davvero esigui), si sia potuto davvero accedere ad una complicata e difficile verifica degli scritti, con derivato difetto di Istruttoria, verifica che, invece, avrebbe dovuto richiedere tempi certamente

superiori a quelli effettivi, e di conseguenza rendendo illegittime le valutazioni adottate dalla sottocommissione, considerato che tale correzione sia effettivamente avvenuta alla luce degli stretti indicatori convenuti. Infatti l'approssimazione con cui è stato condotto il concorso emerge anche dalla durata delle operazioni di correzioni, è utile rammentare quanto il Consiglio di Stato spiega sul punto: *“posto che la correzione delle prove scritte di un concorso a posti di pubblico impiego si fonda su un apprezzamento squisitamente tecnico-discrezionale, che sfocia in un giudizio di idoneità del candidato in ordine alla prosecuzione della procedura concorsuale e quindi alla sua ammissione alle prove orali, l'apprezzamento del contenuto dell'elaborato implica la sua attenta e non meccanicistica lettura, trattandosi di operazione complessa di comprensione e valutazione del testo, da condurre sulla base del parametro oggettivo dato dalla traccia della prova da svolgere e di quello soggettivo dato dalle conoscenze tecniche e professionali che si presume debba possedere il candidato; pertanto si configura quale ragionevole sintomo di lettura non particolarmente approfondita degli elaborati in esame, in mancanza di altri elementi di valutazione, l'esiguità del tempo medio impiegato per la correzione degli elaborati stessi.”* (C.d.S. sez. IV n. 2915 del 22.5.2000).

Deve essere rilevata anche l'incongruenza tra **IL TEMPO** messo a disposizione per lo svolgimento delle prove ed i quesiti posti, per l'ampiezza degli argomenti di cui si richiedeva la trattazione articolata, tanto da rendere praticamente impossibile raggiungere il punteggio massimo previsto, tanto da rendere viziata la prova in questione. Infatti, come già detto, ognuna delle prove scritte consisteva in 5 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti in lingua inglese, ciascuno dei quali articolato in 5 domande a risposta chiusa di livello B2. La **durata totale di ogni prova è stata di 150 minuti** ovvero 20 minuti circa per ogni prova, di cui **due quesiti consistenti in** lunghi testi da leggere e più **domande in lingua straniera** a risposta chiusa, ovvero la cui risposta bisognava individuare tra più risposte fornite. Quindi, **per ognuna di queste risposte si è avuto meno di 2 minuti per rispondere**, ovvero per leggere la domanda in inglese e le più risposte tra cui scegliere quella corretta. Già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di

attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

A questo si aggiunga che sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione. Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di*

legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto” (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19.1.2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001). Inoltre, i vizi che inficiano i compiti ci portano a ricordare altresì come “In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizionale non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi *all'Amministrazione*, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile”. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). Per tale motivo, “Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati all'elaborato del ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una

valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio. Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006). Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all’attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure. Certo emerge *ictu oculi* la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività “*persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*”.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato», si chiede che vengano

adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E DI CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI.

Preliminarmente è opportuno rappresentare che questo ecc.mo Collegio ha già trattato la materia tra le tante anche con Sentenza n. 5867/2019 e n. 2513/2017; sentenza n. 5986 del 2008. Nonchè con ORDINANZA N.6060/2018 SU RICORSO R.G. N. 10931/2018 Più specificamente con questo chiaro orientamento questo ecc.mo Collegio ha sospeso l'esclusione e consentito la ripetizione della prova per motivi connessi a black out informatici. PERTANTO CONSIDERATO FINORA RICOSTRUITO, VISTA L'IMPOSSIBILITA' AD OGGI DI DIMOSTRARE LEFFETTIVO CONTENUTO NELL'ELABORATO SVOLTO E CHE LO STESSO BANDO AMMETTE CON RISERVA ALLE PROVE DI CONCORSO SI CHIEDE L'AMMISSONE CON RISERVA ALLE PROVE successive ORALI DEL CONCORSO IN QUESTIONE.

- Quanto al periculum in mora la richiesta DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI E' STRETTAMENTE CONNESSA ALLA POSSIBILITA' DI ACCEDERE ALLE PROVE CONCORSUALI DI IMMINENTE SVOLGIMENTO APPENA AVVIATE E ANCORA IN PIENO SVOLGIMENTO stante il danno grave e irreparabile che deriverebbe a chi ricorre dalla esclusione dal concorso si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione con riserva al concorso di cui è imminente lo svolgimento, quindi in data precedente alla possibile camera di consiglio. La necessità e l'urgenza si fondano anche sul particolare aggravio per il ricorrente che ha investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un via di un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

- Quanto al fumus boni iuris abbiamo diffusamente argomentato in relazione ai numerosi profili che hanno inficiato la regolarità e coerenza della prova.

- Inoltre materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare

l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che:

nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;

- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;

- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;

- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.

In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la prima camera di consiglio utile per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari favorevoli eventualmente adottate. I motivi argomentati giustificano la concessione **di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure concorsuali e/o di immediata possibilità di ripetere la prova.**

- **Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.**

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si avanza istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di produrre i seguenti documenti nonché specifica relazione circa la procedura in questione in relazione ai profili sollevati:

- Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione.
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .
- Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.
- Del file con estensione originale compilato dal ricorrente e del cd. “codice sorgente” ovvero algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte in argomento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento previa sospensione e con concessione di provvedimenti immediati e urgenti dei provvedimenti impugnati, nonché l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove successive, affinché sia consentito nelle more del giudizio il riesame della posizione, oppure in subordine la possibilità di ripetere la prova così come questo ecc.mo Collegio ha già disposto nei precedenti supra citati, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.
- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;
- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, le modalità di applicazione e la norma del bando per come è stata successivamente interpretata è illegittima e ingiusta e merita di essere annullata oppure la disciplina normativa merita il vaglio costituzionale.

Dichiarare il diritto di chi ricorre ad accedere e prendere visione con facoltà di accedere prendere visione ed estrarre copia dei documenti supra elencati nella istanza istruttoria.

Roma, 22 maggio 2019

avv. ssa Elena Spina